



Città di Sant'Angelo Lodigiano

ORDINANZA N. 30 DEL 4 MAGGIO 2020

**TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19-
ORDINANZA REGIONALE 3.5.2020, N. 539.**

**RIAPERTURA DEL MERCATO SCOPERTO
PER LA SOLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE GIORNATE DI
MERCOLEDI' 6 E 13 MAGGIO E DOMENICA 10 E 17 MAGGIO 2020**

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, il suo art. 3;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 24/04/2020 n. 532 ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 –comma 3- della legge 23 dicembre 1978, 833 in materi di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n 19*"
- il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 15.12.2003;

Considerato che come riportato nella citata ordinanza i dati attuali e l'evolversi della situazione epidemiologica determinano da un lato di mantenere comportamenti idonei al contenimento del contagio quali la necessità di mantenere la misura del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale dall'altro lato adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;

Ritenuto di individuare *quale area mercatale Piazza Caduti e Piazza V.Veneto ove consentire lo svolgimento del mercato per i soli generi alimentari nelle giornate di MERCOLEDÌ (6 e 13 maggio) e DOMENICA (10 e 17 maggio) dalle ore 7,30 alle ore 13,00* con il posizionamento delle strutture di vendita come da allegata planimetria nel rispetto del distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori;

Ritenuto altresì che lo svolgimento dell'attività avvenga nel pieno rispetto delle seguenti misure di prevenzione e di sicurezza:

- a) di stabilire la presenza contemporanea di 22 persone nell'area di Piazza Caduti e di n. 20 persone nell'area di Piazza V.Veneto (*corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati - di cui 10 per la vendita di alimentari deperibili, 5 alimentari non deperibili e 4 per la vendita diretta da parte di produttori agricoli*)
- b) individuazione del dipendente Flavio GRASSI nella sua funzione di Comandante Polizia Locale e responsabile del Servizio quale "*Covid Manager*" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
- c) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- d) disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- e) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- f) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- g) rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

- h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- i) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- k) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

ORDINA

1. di individuare quali uniche aree mercatali alle quali riferire l'Ordinanza regionale 3 maggio 2020, n. 539 Piazza Caduti e Piazza V. Veneto e dunque, in via del tutto consequenziale, di disporre quanto in appresso;
2. di consentire lo svolgimento del mercato in Piazza Caduti e Piazza V.Veneto ***per la sola vendita di prodotti alimentari nella giornata di MERCOLEDI (6 e 13 Maggio) e DOMENICA (10 e 17 MAGGIO) dalle ore 7,30 alle ore 13,00 con il posizionamento delle strutture come meglio specificate nell'allegata planimetria e nel rispetto del distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato con le seguenti prescrizioni:***
 - a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza Caduti è definita in 22, (corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati –n. 11)
 - b) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza V.Veneto è definita in 20 (corrispondente al doppio dei posteggi autorizzati – n. 10)
3. di consentire lo svolgimento del mercato purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza:
 - a) individuazione del dipendente Flavio GRASSI nella sua funzione di Comandante – Responsabile di Servizio di Polizia Locale quale "*Covid Manager*" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;

- b) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - c) disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
 - d) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
 - e) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - f) rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - g) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
 - h) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - i) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - j) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - k) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
 - l) è sospesa l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato "spunta";
3. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 17 maggio **compreso**;
4. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Patrimonio
- Sportello unico attività produttive

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

IL SINDACO

Maurizio Ettore Enrico VILIA

